

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari; (985)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso; (1275)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con farina abburattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione; (1114)

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1926, n. 373, concernente la proroga di talune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori. (*Approvato dal Senato*); (1109)

Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari di carattere finanziario, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio 1926-27. (*Approvato dal Senato*). (1135)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUNTA.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. Lasceremo le urne aperte e proseguiremo nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Madia.

MADIA. Onorevoli colleghi, il mio discorso vuole avere le modeste proporzioni di una viva raccomandazione al Governo a proposito di un problema già risolto nelle sue linee di massima e solo suscettibile di correzioni o modifiche, alla stregua di quello che è stato l'esperimento della risoluzione adottata: intendo parlare del problema delle circoscrizioni giudiziarie.

Il bilancio del Dicastero della giustizia è indubbiamente dei più notevoli fra quelli che si presentano alla discussione; direi anzi che l'attività del Guardasigilli, come quella intesa a tradurre tecnicamente nelle leggi il *novus ordo*, creato dal genio del Capo, sia tipicamente espressiva del nuovo regime. Il ministro della giustizia, colle leggi che questa Camera in funzione di Costituente ha votato, ha fatto opera di revisione di tutti i concetti fondamentali della legislazione statale, riconducendo nell'orbita e sotto la supremazia dello Stato tutte le forze in esso esistenti. Sicchè può sembrare che, dinanzi alla sagoma storica che assume il dicastero della giustizia, sia secondario il trattarsi su di un problema, direi quasi di prassi, quale è quello delle circoscrizioni giudiziarie. Quando Platone costruisce repubbliche ideali, non si attarda a segnarne le suddivisioni topografiche.

Senonchè la giustizia e la possibilità di accesso alla giustizia è un bisogno troppo fondamentale della Nazione, perchè esso non vada continuamente aggiornato.

Dal Regio decreto 23 marzo 1923, che riformava le vecchie circoscrizioni giudiziarie, sono passati quattro anni; un periodo che, a mio avviso, sembrerebbe notevole per vedere gli effetti dell'esperimento compiuto. Non solo, ma è avvenuto un fatto nuovo, quello della riforma delle circoscrizioni provinciali, fatto nuovo questo che non può non avere decisivi riflessi sull'ordinamento circoscrizionale giudiziario.

Il decreto del 1923 poneva indubbiamente fine a tutto un sistema di influenze occulte e di pressioni oscure, per cui anche le sedi giudiziarie erano istituite o mantenute come premio di gazzarre elettorali o come risultante di patteggiamenti con le rappresentanze politiche locali.

Il Governo nazionale, disperdendo tutto il groviglio di interessi che vivevano in forma parassitaria sui margini della funzione giudiziaria, rompendo le incrostazioni di sterili vanità comunali che nulla conferivano alla sostanzialità dell'amministrazione della giustizia e ricusando la collaborazione delle rappresentanze politiche del 1923, sorte in pieno carnevale di democrazia, è riuscito a superare quel traguardo democratico, di cui parlava lo scorso anno l'onorevole De Marsico, in sede di discussione del bilancio della giustizia. Traguardo democratico, per cui un presidente del Consiglio francese affermava che fosse più facile in Francia modificare la Costituzione, anzichè